



Il Presidente

Comando Carabinieri

omissis

Fascicolo ANAC n. 4988/2022

Oggetto: Richiesta di parere concernente la sussistenza di un conflitto d'interesse a carico del Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di *omissis* (Proc. pen. n. *omissis*)

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. *omissis* dell'8 novembre 2022 - si rileva preliminarmente che l'A.N.AC., quale Autorità Amministrativa Indipendente, non è competente a svolgere funzioni di polizia giudiziaria né a valutare l'eventuale rilevanza penale dei fatti (attività questa rimessa all'A.G.). Le valutazioni di A.N.AC. sono riferibili esclusivamente ad irregolarità di tipo amministrativo. Ulteriori valutazioni sulle conseguenze delle criticità riscontrate e sul loro eventuale rilievo penale spettano unicamente alla Procura della Repubblica ed agli organi di polizia giudiziaria.

Fermo quanto sopra, in un'ottica di collaborazione istituzionale, si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in ordine alla sussistenza di un conflitto d'interesse a carico della dott.ssa *omissis*, Dirigente/Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale del comune di *omissis*. In particolare è stato evidenziato che la stessa riveste, al contempo, la carica di socia presso una società, non meglio precisata, con sede operativa nel Comune di *omissis*. Inoltre, a seguito di accertamenti è risultato che anche il coniuge della dott.ssa *omissis*, il sig. *omissis*, sarebbe titolare di un centro medico sito nel medesimo territorio comunale.

Si chiede, quindi, di valutare:

- a) eventuali profili di conflitto che potrebbero insorgere nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa da parte della dott.ssa *omissis*;
- b) se quest'ultima avrebbe dovuto comunicare all'amministrazione di appartenenza non solo la sede legale della società di cui è socia - dichiarazione regolarmente assolta - ma anche la sede operativa;
- c) se ricorrono ulteriori obblighi da parte della stessa nei confronti dell'ente di appartenenza.

Dalle verifiche effettuate è emerso che la dott.ssa *omissis* ricopre attualmente la carica di socia accomandante presso la società privata *omissis* la cui attività prevalente è quella di centro estetico/salone di bellezza. Occorre, dunque, in primo luogo escludere la configurabilità di fattispecie di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, che vieta l'attribuzione ai dirigenti pubblici di cariche all'interno di enti di diritto privato che risultino in controllo pubblico ed in quelli regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni.

Ciò non esclude che possano rilevarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, da accertarsi caso



per caso. Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. In particolare, l'Autorità ha rilevato che anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 è possibile rilevare una situazione di conflitto non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alla posizione ricoperta. Posto che tale circostanza non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo dell'opportunità. In via generale, la principale misura di prevenzione dei conflitti d'interesse è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. In merito si precisa che l'Autorità non ha poteri di valutazione dell'esistenza di concreti conflitti di interessi, ma solo quelli di fornire indirizzi generali sull'applicazione della normativa. Spetta, invece, all'amministrazione di appartenenza la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Nel caso di specie non è possibile rilevare in astratto un rischio di compromissione dell'azione di polizia amministrativa tale da poter determinare un conflitto cd. "strutturale". Diversamente, potrebbero verificarsi in concreto situazioni particolarmente "rischiose", derivanti dalla sovrapposizione dei ruoli di controllore e controllato in capo al medesimo soggetto in occasione, ad esempio, di controlli amministrativi da effettuarsi nei confronti della società *omissis* o del centro medico nella titolarità del sig. *omissis*. In considerazione della natura apicale dell'incarico rivestito e della difficoltà di individuare un soggetto di pari grado o sovraordinato che possa sostituirsi alla Dott.ssa *omissis* in caso di astensione, spetta all'amministrazione comunale predisporre misure alternative parimenti idonee ad arginare i potenziali conflitti d'interesse. A tal fine, potrebbe rivelarsi utile prevedere che il Comandante venga sempre affiancato nello svolgimento degli accertamenti da altro componente del Corpo di Polizia Locale, evitando che l'accentramento dei poteri di controllo in un'unica figura possa agevolare lo sviluppo di fenomeni corruttivi.

In merito ai doveri di comunicazione a carico dei dipendenti pubblici, giova richiamare gli artt. 5, 6 e 13 d.p.r. n. 62/2013. In particolare, il primo prescrive che *"Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati"*. L'art. 6, invece, stabilisce che *"Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di*



collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate". Infine, l'art. 13, comma 3, dedicato ai dirigenti dispone che "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge". I doveri di comunicazione sopra riportati sono, poi, strettamente connessi all'obbligo di astensione indicato dall'art. 7. La violazione delle succitate disposizioni è fonte di responsabilità disciplinare ed è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti (art. 54, comma 3, d.lgs. n. 165/2001).

L'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 62/2013, inoltre, rinvia all'art. 54 d.lgs. 165/2001, prevedendo che le disposizioni ivi contenute siano integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, che, pertanto, possono prevedere ulteriori obblighi di comunicazione.

Nel caso di specie occorre rilevare che il Comune di *omissis* non ha adottato un proprio codice di comportamento, limitandosi con [deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 14 novembre 2013](#) a recepire i contenuti del codice nazionale. Ciò posto, deve ritenersi che al Comandante del corpo di Polizia Locale del Comune siano applicabili esclusivamente i doveri di comportamento previsti dal d.P.R. n. 62/2013. In particolare, le informazioni relative alla qualità di socio rivestita dalla dott.ssa *omissis* ed all'attività economica svolta dal coniuge rientrano tra quelle oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. cit., tenuto conto che l'interessata è inquadrata nel ruolo di dirigente della Polizia Locale.

La norma, tuttavia, non individua dettagliatamente i contenuti della dichiarazione, per cui l'obbligo può considerarsi assolto anche con la semplice indicazione del soggetto privato rispetto al quale il dipendente pubblico (o suoi parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente) vanta specifici interessi finanziari. Spetta, poi, all'amministrazione di appartenenza effettuare gli approfondimenti necessari al fine di valutare la sussistenza di un conflitto d'interessi potenziale o strutturale ed assumere le iniziative più opportune a preservare l'imparzialità e il buon andamento delle attività pubblicistiche.

Ad ogni buon fine si comunica che è stata avviata la verifica in merito ad eventuali responsabilità del Comune di *omissis* nell'assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento all'adozione del Codice di comportamento.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 dicembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente